

PATTO DI INTEGRITÀ¹

TRA

l'IRCCS Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l.

E

i partecipanti alle procedure di affidamento.

PREMESSO CHE

- a) con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, ISMETT ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello 231") nonché il relativo Codice Etico e di Condotta la cui osservanza è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità, l'efficienza, la reputazione della società stessa, nonché per evitare qualsiasi coinvolgimento della società nell'eventuale realizzazione di condotte penalmente rilevanti da parte dei propri dipendenti o dei soggetti terzi che operano con la società;
- b) a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 190/2012 nonché nel rispetto della normativa statunitense in materia di responsabilità delle società in caso di corruzione di pubblici ufficiali stranieri con la finalità di ottenere o mantenere un rapporto commerciale ("Foreign Corrupt Practices Act"), a cui ISMETT è assoggettata in funzione del suo collegamento con il Gruppo UPMC negli USA, ISMETT, compatibilmente con la propria natura giuridica e con l'organizzazione adottata, ha volontariamente deciso di integrare il proprio Modello 231 attraverso apposite misure integrative volte a prevenire qualsiasi fenomeno di corruzione inteso come *"tutte le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento della società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione della società ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo"*;
- c) ISMETT ha, conseguentemente, provveduto ad integrare il proprio Codice di Condotta attraverso la declinazione di principi etici, regole di comportamento e obblighi di condotta che tutti i soggetti legati da rapporti di lavoro subordinato con la società o che operano per la società a qualsiasi titolo, sono

¹ Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto in formato PAdES e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alle procedure di affidamento. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

tenuti ad osservare scrupolosamente anche al fine di prevenire fenomeni di corruzione, di sprechi e in genere di *maladmisnistration* in danno della società;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PATTO D'INTEGRITÀ, SI
CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1. Finalità e ambito di applicazione

1.1. Il presente Patto d'integrità va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (CONSIP).

1.2. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei contratti pubblici banditi dalla stazione appaltante.

1.3. Il Patto d'integrità disciplina e regola i comportamenti degli Operatori Economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture indette dalla Stazione Appaltante, nonché del personale appartenente a quest'ultima.

1.4. Nel Patto d'integrità sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

1.5. Il Patto d'integrità è sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Operatore Economico e allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara.

1.6. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 2. Obblighi dell'Operatore Economico

2.1. Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione dell'Operatore Economico che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- b) a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- c) a segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione Appaltante;
- d) a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente, collaboratore o dipendente. A tal riguardo, l'Operatore Economico prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto di cui dovesse avvalersi per l'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza;
- e) ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- f) a osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e di Condotta adottato dalla Stazione Appaltante e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati così come quelli del predetto Codice Etico e di Condotta siano osservati da tutti i collaboratori e da tutti i dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- g) a denunciare alla Pubblica Autorità competente e all'Organismo di Vigilanza della Stazione Appaltante ogni eventuale fenomeno corruttivo oltre fattispecie di illeciti, eventuali irregolarità o distorsioni di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa. Le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere inviate attraverso la seguente piattaforma informatica: <https://upmc.segnalazioni.net/>.

2.2. Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti

falsi e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, l'Operatore Economico dichiara altresì:

- a) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordato e/o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara;
- b) di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto;
- c) di non avere concluso e/o di non concludere, ai fini dell'applicazione dell'Articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere conferito e/o di non conferire incarichi ad ex-dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- d) di impegnarsi a rendere noti, su richiesta della Stazione Appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.

2.3. Gli obblighi di cui al presente Articolo, nelle fasi di esecuzione del contratto stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico a seguito dell'aggiudicazione della gara, si intendono riferiti all'Operatore Economico e a tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori dai quali dovrà pretenderne il rispetto. A tal fine, dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'Operatore Economico con i propri subcontraenti e subappaltatori una clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità.

Articolo 3. Obblighi della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante:

- a) conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- b) informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del

relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza;

- c) adotta le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati alla precedente lettera a) e ai doveri di condotta richiamati dal proprio Modello 231 e dal relativo Codice Etico e di Condotta;
- d) avvia con il supporto del proprio Organismo di Vigilanza, un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, attuate dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto;
- e) formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4. Sanzioni

4.1. L'Operatore Economico, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto di tutti gli impegni assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dalla Stazione Appaltante, potranno essere applicate, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, le seguenti sanzioni:

- a) esclusione dalla procedura di affidamento o revoca dell'aggiudicazione con conseguente escussione della cauzione provvisoria se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- b) revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- c) risoluzione del contratto stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico a seguito dell'aggiudicazione della gara ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto;
- d) esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Stazione Appaltante per 5 anni.

4.2. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di non avvalersi della risoluzione del contratto, qualora lo ritenga pregiudizievole degli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

Articolo 5. Durata

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico a seguito dell'aggiudicazione della gara. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 6. Sottoscrizione

6.1. Il presente Patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore Economico partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante del consorzio o del raggruppamento di imprese nonché dal rappresentante di ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate e deve essere presentato unitamente alla documentazione di gara, costituendo parte integrante e sostanziale del futuro contratto in caso di aggiudicazione della gara.

6.2. La mancata produzione del Patto di integrità debitamente sottoscritto dall'Operatore Economico, sono regolarizzabili attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'Articolo 101 del D.Lgs. n. 36/2023. Qualora l'Operatore Economico non ottemperi a quanto richiesto con la procedura del soccorso istruttorio, questo verrà escluso dalla relativa procedura di affidamento.

Articolo 7. Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la Stazione Appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Palermo.

Per l'Operatore Economico

Per la Stazione Appaltante

(Legale Rappresentante)

(Legale Rappresentante)